

Elenco dei medici competenti presso il Ministero della Salute

Roma, 23 novembre 2016

Dr.ssa Maria Giuseppina Lecce
Ufficio II DGPREV
Ministero della Salute

Normativa

- Decreto legislativo 81/2008 (art 38)
- D.M. 04.03.2009
- D.M.26.11.2015
- Note esplicative, circolari ministeriali, circolari FNOMCeO

Normativa

1. La comunicazione del possesso dei titoli e requisiti, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti, **rappresenta un obbligo per il medico** che svolge tali funzioni
2. la **condizione abilitante** per lo svolgimento dell'attività è data dal possesso del titolo e dall'avvenuto aggiornamento ECM, come previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 del Dlgs 81/2008

L' esclusione dall'elenco, ha rilevanza sul piano del legittimo svolgimento delle funzioni di medico competente

Punti chiave

- Scadenze ECM
- Fabbisogno quantitativo ECM
- Fabbisogno qualitativo ECM
- Esenzioni ed esoneri ECM
- Sanzioni

Scadenze ECM

Triennio ECM 2014-2016

- **Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018**
- **Cancellazione dall' albo in caso di mancata comunicazione**
- **Re iscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)**

Scadenze ECM

Triennio 2017-2019

- Al raggiungimento del 70% dei crediti :
reiscrizione se inadempienti per il triennio
2014-2016
- Raggiungimento del 100% dei crediti entro il
2020
- Invio autocertificazione tra il 1 gennaio 2020 e
il 15 gennaio 2021.

Controlli

- Autocertificazione del medico con verifica a **campione** da parte del ministero
- Alla fine del triennio controllo a **tappeto** con condivisione banche dati Ministero/FNOMCeO

Protocollo interscambio dati MdS/ FNOMCeO

- Elenco medici competenti
- Iscrizione albo dei medici
- Verifica crediti ECM

Elenco dei Medici Competenti

- La funzionalità permette alla FNOMCeO la consultazione dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti aggiornato.

Verifica Iscrizione all'Albo

La funzionalità permette al MdS di interrogare la banca dati della FNOMCeO per verificare che le autocertificazioni ricevute dall'ultima verifica effettuata siano state compilate da medici effettivamente iscritti all'Albo Professionale.

Verifica Crediti ECM

- La funzionalità permette al MdS di interrogare la banca dati della FNOMCeO per acquisire le informazioni relative ai crediti ECM in possesso dei Medici presenti nell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti.

Ecm: quali?

- 70% dei crediti in materia di medicina del lavoro (105 crediti)
- 30% altre discipline

Quali Ecm

- Il 70% possono essere in medicina del lavoro, medicina legale, igiene e medicina preventiva, medicina interna.
- Va specificato al provider in corso di iscrizione al corso la disciplina
- Possibilità per lo stesso corso Ecm di indicare più discipline (?)

esempio

- Medico di base che esercita anche l'attività di medico competente
- deve fare 150 medicina di base + 105 medicina del lavoro?

Esenzioni e esoneri

L'**esonero** dall'obbligo ECM è principalmente relativo all'attività di formazione universitaria che il professionista svolge **contestualmente all'esercizio della professione**; pertanto il professionista è esonerato dall'obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa la contemporanea attività professionale

Esenzione

LE ESENZIONI **PRECLUDONO** LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA E DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO; I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO **CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI** NELL'AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.

PERIODO DI ESONERO

La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di **4 crediti per mese** e solo se il corso di formazione abbia **durata superiore a 15 giorni per ciascun mese** (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM).

- Annuale
- Annuale parziale
- Mensile

Disposizioni determina 17.07.2013 Commissione Nazionale
Formazione Continua

Sanzioni

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” (articolo 495 del codice penale) e viene punito con la reclusione da uno a sei anni.

- il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denunce per i reati previsti dalla legge.
- La **decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione** ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.

Conseguenze

a) per il datore di lavoro:

- responsabilità *in eligendo* (cioè del conferimento dell'incarico)
- *in vigilando* (cioè del controllo della presenza/permanenza dei requisiti);

b) la nullità di tutti gli atti posti in essere dal MC in adempimento della normativa

Grazie per l'attenzione

m.lecce@sanita.it